



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 18/05/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 17/02/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 2.330,07, di cui € 291,67 a titolo di spese di attivazione ed € 2.038,40 per commissioni di intermediazione;
- gli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*" e le spese per assistenza difensiva, non quantificate.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della sentenza *Lexitor* nell'ordinamento italiano;
- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva "*non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto*" e che l'importo di € 3.494,40 corrisponde "esclusivamente" alla somma corrisposta all'intermediario del credito intervenuto (produce copia della fattura attestante il pagamento; a sostegno di quanto affermato, allega stralcio delle decisioni n. 4673/20 e n. 6108/20 del Collegio di Roma).



Pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

In sede di repliche, il ricorrente rileva che nel riscontro al reclamo l'intermediario aveva offerto, *“con chiaro riconoscimento del debito”*, il rimborso di € 181,48 *“senza alcuna specifica sul metodo di calcolo”*.

Quanto alle commissioni di intermediazione/attivazione *“ricomprese in un'unica voce”* rileva che l'intermediario non ha fornito la prova di aver realmente corrisposto l'importo all'intermediario del credito e, comunque, della natura *up front* del costo.

In merito all'eccepita inapplicabilità della sentenza *Lexitor*, richiama la decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, nonché giurisprudenza di merito.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

*“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva*



della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che alle Commissioni d’intermediazione (lett. B) deve riconoscersi natura *up front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. La restituzione deve pertanto avvenire in proporzione alla curva degli interessi. Il Collegio ritiene, invece, che debba riconoscersi natura *recurring* alle spese di attivazione del finanziamento, in quanto nella descrizione contrattuale vi è un esplicito riferimento alle “spese per la gestione della rete di vendita”. Tale descrizione lascia intendere che le attività remunerate coprono l’intero rapporto negoziale (in tal senso, cfr. Coll. Bari, dec. n. 2480/20). La relativa restituzione deve avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,48%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,29%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	lett. b) Com. d'intermediazi (up front)	€ 3.494,40	€ 2.038,40	€ 1.268,16	○	○	€ 1.268,16
○	lett. c) Spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 291,67	€ 181,46	○	○	€ 291,67
●			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.560
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.560,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS